



## Abuso del diritto di impugnazione

A cura dell'Avv. Maurizio Villani

La nozione di abuso del diritto di impugnazione, legittimante la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. (**lite temeraria**) a carico della parte soccombente in sede di impugnazione, è stata definita dalla Corte di Cassazione come consistente nello sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed in un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacoli la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.

Dovrebbe aversi un vero e proprio abuso della potestas agendi, attraverso un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli per i quali il potere stesso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte (v. in questo senso Cass. n.9912 del 2018):

**“La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, consistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza**

**giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” e (Cass. n. 22405 del 2018):**

**“La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.**

**Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che aveva escluso la condanna, nonostante l'artificiosa evocazione in giudizio di una parte, peraltro senza proporre domanda contro di essa, finalizzata a “bloccare” le azioni promosse all'estero, in quanto la pretestuosità sarebbe dovuta essere eccepita dalla stessa parte invece rimasta contumace)”.**





La semplice conoscenza dell'esistenza di contrastanti orientamenti di merito, alcune espressioni di una posizione contraria a quella fatta propria dall'impugnante, non è di per sé sufficiente a qualificare la proposizione dell'appello come abuso del mezzo di impugnazione.

Solo la vacuità e la vuota pretestuosità delle argomentazioni utilizzate potrebbero portare a tanto qualora si spingessero ai confini della male fede.

Diversamente opinando, lo strumento dell'art. 96, terzo comma c.p.c., nato per contenere l'abuso degli strumenti processuali di per sé leciti, verrebbe adattato all'uso distorto di dissuadere ogni tentativo di sovvertire, a mezzo della im-

pugnazione, un precedente orientamento giurisprudenziale (in tal senso, anche la Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile – con la sentenza n. 18745 depositata il 02 luglio 2019).

**Questi principi possono essere tenuti in considerazione dai contribuenti quando l'Agenzia delle Entrate persevera ad impugnare le sentenze nonostante un preciso orientamento ministeriale a favore del contribuente stesso oppure una costante giurisprudenza di merito e di legittimità che conferma le tesi del contribuente.**

*Avv Maurizio Villani - Patrocinante in Cassazione*

*Il mondo è quel disastro che vedete,  
non tanto per i guai combinati dai delinquenti,  
ma per l'inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare.  
(Albert Einstein)*

## Giustizia, l'Ue condanna l'Italia: processi lunghi

Strasburgo condanna l'Italia per i processi troppo lenti e per le farraginose procedure d'indennizzo. C'è urgenza di una sollecita riforma della legge.

Nei tribunali italiani sono pendenti 9 milioni di cause: il Consiglio d'Europa "bacchetta" il nostro sistema giudiziario e invita l'Italia alle riforme necessarie per abbreviare la durata dei procedimenti, civili e penali, dando anche un limite di tempo per l'adeguamento: il 2009 per le procedure amministrative e Giugno 2010 per i processi civili e penali.

"Eccessiva lungaggine" Questa volta è intervenuto il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per ribadire che "l'eccessiva lungaggine delle procedure giudiziarie in Italia necessita con urgenza di una sollecita riforma della legge". Nei tribunali italiani, si legge in una nota da Strasburgo, sono pendenti cinque milioni e mezzo di procedimenti civili e oltre tre milioni di processi penali. I Ministri del Consiglio d'Europa sollecitano l'adozione di misure legislative, magari una legge ad hoc, per accelerare i pro-

cedimenti e abbreviare la durata dei processi, anche nel settore amministrativo. Il Comitato dei Ministri di Strasburgo suggerisce pure la modifica della Legge Pinto, cioè la creazione di un sistema di finanziamento che acceleri l'indennizzo per le sanzioni previste dalle numerose condanne all'Italia della Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

### Alfano: "L'Europa ha ragione"

"L'Europa ha ragione, ha detto ciò che noi diciamo da dieci mesi. Per questo motivo, abbiamo cominciato con la riforma del processo civile e ci battiamo perché l'informatizzazione diventi la leva dell'efficienza e la regola di comunicazione nell'ambito del processo".

Lo afferma il ministro della Giustizia Angelino Alfano in merito alla nota del Consiglio di Europa sulla durata dei processi.

"Il Consiglio di Europa - continua il Guardasigilli - incoraggia le autorità italiane a proseguire lungo la strada già intrapresa e dà atto al nostro governo dei notevoli sforzi compiuti con le leggi relative ai progetti di riforma dei codici di procedura civile e penale".